

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI A MARCA APPLE PER LA RICERCA

La Fondazione Bruno Kessler nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, rende noto che intende stipulare un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui affidare, per la durata di quattro anni, ovvero fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 138.000,00, la fornitura di prodotti informatici di marca Apple.

L’aggregazione delle forniture in oggetto, mediante la stipula di un accordo quadro, si giustifica alla luce della ricorrenza delle commesse relative a tali tipologie di acquisti, che rendono inefficiente l’espletamento di una autonoma procedura di selezione del contraente per ciascuna evenienza, individuando un unico soggetto a cui poterne affidare – nel pieno rispetto del quadro normativo vigente – i singoli acquisti per un adeguato periodo di tempo.

Poiché il valore massimo delle prestazioni oggetto dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 - così come modificato dall’art. 51 comma 1 della L. 108/2021 -, si intende procedere alla stipula dell’accordo quadro in oggetto mediante trattativa diretta con l’operatore economico ritenuto idoneo, il quale sarà individuato, nel rispetto dei principi di imparzialità e miglior convenienza economica per FBK, mediante la presente indagine informale di mercato. Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti. Trattasi quindi di una semplice richiesta di preventivo di spesa quale “buona pratica” che permette a FBK di selezionare l’operatore economico, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.P. 2/2020 e dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, momento meramente propedeutico ad un eventuale affidamento diretto.

Si informa che la procedura sarà formalizzata mediante trattativa diretta con il miglior offerente tramite il sistema telematico di APAC. È quindi richiesta l’iscrizione dell’operatore economico al MEPAT e l’abilitazione al Bando “Apparecchiature informatiche”. Gli operatori economici interessati dovranno completare la propria abilitazione al suddetto bando sul MEPAT, perfezionando altresì il caricamento a catalogo di almeno un prodotto per il bando cui appartiene il metaprodotto (030100000-008 Personal Computer).

Ulteriori informazioni per la registrazione al mercato elettronico di APAC sono reperibili al link: http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/

Si riporta, di seguito, una sintesi degli elementi essenziali dell’accordo quadro che FBK intende stipulare. Si precisa, inoltre, la modalità di invio dei preventivi per l’affidamento in oggetto.

*** ***** ***

1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’affidamento è la fornitura di prodotti di marca Apple. L’incidenza stimata per ciascuna tipologia di prodotto è riportata nella seguente tabella.

Tipologia prodotto	Incidenza stimata
Macbook pro, Macbook air, Mac Mini, e iMac con configurazioni custom e assicurazione AppleCare	circa 98% della fornitura richiesta
Accessori, incluse le tastiere con layout inglese (UK, US o internazionale)	circa 2% della fornitura richiesta

2. TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura in oggetto sarà effettuata presso la sede di FBK in via Sommarive nr. 18 a Povo di Trento. La consegna dovrà essere garantita entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di acquisto.

3. DURATA E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di quattro anni dalla data di sottoscrizione ovvero sino al raggiungimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, dell'importo contrattuale massimo previsto di Euro 138.000,00 (centotrentottomila/00), oltre Iva di legge. Tale importo è stimato in via prudenziale avuto riguardo al costo storico sostenuto da FBK per forniture analoghe ed alle prospettive di sviluppo della propria attività.

L'importo dell'accordo quadro è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto, dall'eventuale stipulazione dell'accordo quadro, non discende alcun obbligo per FBK di richiedere l'esecuzione di un quantitativo minimo di fornitura che saranno invece determinati con singoli appalti specifici discendenti dall'accordo quadro (Ordini di Acquisto - OdA).

Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, l'operatore economico individuato si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione delle forniture alle medesime condizioni stabilite nel contratto e sino al subentro del nuovo operatore economico che sarà individuato da FBK. A tal proposito, l'accordo quadro potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

4. REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto di cui all'art. 80 D.Lgs. 50 del 2016;
- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero l'iscrizione ad un albo o registro professionale, per attività inerente a quella in oggetto;
- essere un rivenditore autorizzato Apple.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI

Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2023 i preventivi dovranno essere inviati all'indirizzo gare@pec.fbk.eu, indicando nell'oggetto "Preventivo fornitura prodotti Apple" e allegando i seguenti documenti, mediante i modelli disponibili alla pagina web del presente avviso:

- dichiarazione ex DPR 445/2000 di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
- preventivo di spesa con indicazione del ribasso offerto (che sarà applicato sul listino ufficiale Apple).

I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente e compressi in una cartella protetta da password. La password dovrà essere inviata successivamente, all'indirizzo PEC indicato, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

6. CRITERIO DI SELEZIONE

La scelta del miglior offerente avverrà secondo il criterio del miglior prezzo, individuato attraverso l'applicazione del ribasso offerto.

7. GARANZIA DEFINITIVA

Secondo quanto stabilito dall'articolo 103, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la Fondazione si riserva la facoltà di non chiedere la costituzione di una garanzia definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Ad ogni modo l'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (ulteriore ribasso).

8. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'Aggiudicatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dichiarando di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

9. PENALI

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente servizio è applicata una penale pari all'0,1 per cento dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempimento delle prestazioni oggetto di incarico, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile a FBK, la penale è stabilita da FBK in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui il Fornitore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base all'incarico.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo complessivo netto dell'incarico, la Fondazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando FBK riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse alla corretta esecuzione del relativo contratto.

10. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

La Fondazione Bruno Kessler ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice di Comportamento, alle cui disposizioni, in quanto compatibili, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad attenersi nell'esecuzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Il MOG e il Codice di Comportamento sono pubblicati al seguente link: <https://trasparenza.fbk.eu/ita/Disposizioni-general/Atti-general>.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dall'operatore economico verranno trattati dalla Fondazione - nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali - tramite strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e per gli adempimenti ad esso connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'affidamento.

È diritto di ciascun operatore economico ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all'Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GDPR. L'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile al link https://bit.ly/FBK_Informativaprivacy_Operatoreeconomici.

La Fondazione ha adottato un proprio Regolamento Privacy che definisce un insieme di norme comportamentali a cui tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano opere in favore della Fondazione devono uniformarsi nell'ambito delle attività che implicano un trattamento di dati ed informazioni personali. Il Regolamento e le istruzioni FBK sul corretto trattamento di dati personali sono disponibili e scaricabili al link: <https://sites.google.com/fbk.eu/fbkperospiti/in-fbk/privacy-e-protezione-dei-dati-personali/regolamenti>.

*** **

Per eventuali chiarimenti scrivere a gare@fbk.eu.

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Paola Angeli.

Trento, lì 28 giugno 2023

Paola Angeli
Responsabile Servizio Appalti e Contratti
(f.to digitalmente)